

Spettabili
CLIENTI E LORO INDIRIZZI

Inviata via mail

Circolare n. 02/2017 del 23.02.2017

Riepilogo novità in materia di lavoro anno 2017

Con la presente circolare illustriamo le principali novità in materia di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2017.

➤ **PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI**

È stata estesa al 2017 la **sospensione degli aumenti** dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

➤ **DETAZZAZIONE E WELFARE AZIENDALE**

La normativa in tema di detassazione dei premi di risultato ha subito le seguenti modifiche:

- Il limite massimo agevolabile sale **da Euro 2.000,00 ad Euro 3.000,00** – con possibilità di ulteriore incremento ad Euro 4.000,00 nell'ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- Il limite massimo di reddito da lavoro dipendente prodotto nell'anno precedente a quello nel quale il premio è erogato **sale ad Euro 80.000,00** (rispetto ai 50.000 previsti dalla normativa 2016).

La legge di Bilancio 2017 **promuove ulteriormente il welfare aziendale**: viene infatti estesa, anche ai fringe benefits, la fruibilità in detassazione, in alternativa al premio di risultato in denaro, se prevista dalla contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la DTL competente. **Sul punto, si attendono i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate volti a definire gli importi interessati.**

Viene pertanto previsto che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente – né sono assoggettabili all'imposta sostitutiva - nell'ipotesi di fruizione in sostituzione delle somme detassabili per scelta del lavoratore, i seguenti valori:

- i contributi alle **forme pensionistiche complementari**, anche se eccedenti il limite di Euro 5164,57 indicato all'art. 8 co. 4 e 6 del D.Lgs. n. 252/05;
- i contributi di **assistenza sanitaria**, anche se eccedenti il limite di Euro 3615,20 indicato all'art. 51 co. 2 lett. a) del T.U.I.R.;
- il **valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti**, anche eccedente il limite di Euro 2.065,83 indicato nella disposizione T.U.I.R. di cui sopra.

Infine, è stata prevista l'esclusione dalla determinazione del reddito imponibile anche per i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto **il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana o di gravi patologie.**

➤ **CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO**

Il comma 184 art. 1 della legge 232/2016, rende strutturale l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento nei casi di **licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d'appalto** (ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL), ovvero ai **licenziamenti operati nel settore delle costruzioni edili** per completamento delle attività e chiusura del cantiere.



Studio Suardi Claudio

CONSULENTE DEL LAVORO

- **MOBILITA' E DISOCCUPAZIONE EDILE: RIDUZIONE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS**
Con messaggio n. 99 del 11 gennaio 2017, l'INPS fornisce istruzioni in relazione alla cessazione, a partire dal 1 gennaio 2017, dell'obbligo di versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi dovuti per i trattamenti di mobilità ordinaria e disoccupazione speciale in edilizia. Dalla suddetta data, i datori di lavoro non sono più tenuti al versamento della predetta contribuzione.
- **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS**
L'aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi **titolari di partita IVA**, iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS e non pensionati, è ridotta al 25%
- **ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA (A.P.E.)**
Si tratta di una novità normativa volta a favorire l'uscita dal mondo del lavoro ai soggetti che, pur non avendo ancora maturato i requisiti pensionistici, residuano, al massimo 3 anni e 7 mesi, al loro raggiungimento. Trattasi sostanzialmente di un prestito rivolto ai lavoratori:
- in possesso di un'età anagrafica pari ad almeno 63 anni;
 - che raggiungono il requisito contributivo minimo di 20 anni;
 - che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
 - il cui importo della pensione al momento dell'accesso alla prestazione – al netto della rata APE – sia pari ad almeno Euro 702,64 (1,4 volte il trattamento minimo).
- **LAVORO PART-TIME PER LAVORATORI PROSSIMI ALLA PENSIONE**
Ridotto il limite massimo di spesa previsto per la specifica disciplina transitoria, relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).
Per maggiori informazioni, si rimanda alla **circolare di Studio 02/2016**.
- **INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO**
Continuano a godere dell'incentivo in parola le imprese che, nell'anno in corso, procedano alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore. **Ancora, si è in attesa delle necessarie istruzioni operative da parte degli Istituti e degli Enti preposti.**
- **INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI**
L'agevolazione in parola spetta ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), contratto di apprendistato professionalizzante, contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di almeno sei mesi, di **giovani con un'età anagrafica compresa tra i 16 ed i 29 anni iscritti al Programma Garanzia Giovani** e che abbiano – se di minore età – assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Esso non spetta per lavoro domestico ed accessorio.
L'erogazione avviene sotto forma di sgravio contributivo e spetta per le assunzioni effettuate **dal 1 febbraio al 31 dicembre 2017**, sino ad esaurimento delle risorse. L'agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contribuzioni INAIL) nel limite massimo di euro 8.060,00 annui (in caso di contratto a tempo determinato, essa è pari al 50% nel limite massimo di euro 4.060 annui). Se il rapporto di lavoro è part time, l'incentivo è proporzionalmente ridotto.
Giovà precisare che l'agevolazione è soggetta alla regola del "De minimis". **Ancora, si è in attesa delle necessarie istruzioni operative da parte degli Istituti e degli Enti preposti.**





Studio Suardi Claudio

CONSULENTE DEL LAVORO

➤ **CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI**

La Legge di Bilancio 2017 rifinanzia, con ulteriori 15 milioni di Euro annui (per un totale di 30 milioni complessivi), **gli sgravi connessi ai contratti di solidarietà difensivi** stipulati da aziende rientranti nella normativa CIGS e finalizzati all'incremento della produttività o alla riduzione delle inefficienze organizzative e/o produttive (si tratta di una riduzione del 35% delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovute dai lavoratori soggetti ad una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, prevista per un periodo non superiore a 24 mesi).

➤ **ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Stabilità 2017, in capo ai datori di lavoro privati, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali (esclusi premi e contribuzione dovuti all'INAIL) per un **periodo massimo di 36 mesi**, nel **limite massimo di Euro 3.250,00 annui**. Il beneficio è rivolto alle nuove **assunzioni** con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, **decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018** (ad esclusione del settore domestico e degli operai agricoli). **E' necessario** che le assunzioni siano effettuate entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio da parte di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- Attività di **alternanza scuola-lavoro** pari almeno al:
 - 30% delle ore di alternanza previste dall'art. 1 co. 33 L. n.107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei) ovvero
 - 30% delle ore previste per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, ovvero
 - 30% delle ore previste per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008 (istituti tecnici superiori), ovvero
 - 30% delle ore previste per le attività di alternanza svolte nei percorsi universitari;
- **Percorsi di apprendistato** per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.

Il beneficio in esame sarà riconosciuto, nell'anno in corso, nel limite massimo di spesa di Euro 70,4 milioni di Euro.

➤ **PREMIO NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE**

A decorrere dal 1 gennaio 2017 è prevista l'erogazione di un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di **Euro 800,00**, a sostegno della famiglia e della maternità.

Il premio in esame viene erogato direttamente dall'INPS in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Inoltre, nell'ottica di una migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro, è stata stabilita la proroga, per gli anni 2017 e 2018, del **congedo obbligatorio retribuito** (un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo è fissata in 2 giorni per l'anno 2017 (con possibilità di astensione per un ulteriore giorni, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa) e 4 giorni per l'anno 2018 - anche in via non continuativa.

➤ **TUTELA DELLA GENITORIALITA'**

Sempre nell'ambito della tutela della genitorialità e della migliore gestione dei tempi di vita e di lavoro, a partire dall'anno in corso è prevista l'introduzione di un **buono nido** ed il rifinanziamento (esteso anche al 2018) dei **voucher per i servizi di baby-sitting**.

- **BUONO NIDO**

Il buono in esame, introdotto per far fronte al costo delle rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati e relativo ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene erogato nella misura di Euro 1.000,00 annui e parametrato a 11 mensilità. Esso è esteso anche a forme di supporto presso l'abitazione del lavoratore con figli di età inferiore ai 3 anni ed affetti da gravi forme di patologie croniche. Il voucher viene corrisposto dall'INPS nel limite delle risorse



stanziare - distribuite negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 - al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'iscrizione ed il pagamento della retta ad enti pubblici o privati. L'Istituto previdenziale non prende in considerazione istanze per la fruizione del beneficio nell'ipotesi di superamento della soglia di spesa programmata. Si ricorda che il beneficio in parola non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per il godimento del servizio di asilo nido; inoltre, non è fruibile contestualmente con la percezione dei voucher baby-sitting.

• **VOUCHER BABY SITTING**

Al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale, le madri lavoratrici - anche autonome o imprenditrici - possono richiedere la corresponsione da parte dell'INPS di un contributo mensile (per un periodo massimo di 6 mesi), utilizzabile per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per usufruire dei servizi pubblici o privati accreditati per l'infanzia. L'INPS, **con Avviso del 27 gennaio 2017** pubblicato sul proprio sito istituzionale, **rende note le istruzioni per la presentazione delle domande di fruizione dei voucher.**

➤ **CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIGO/CIGS**

Sono state emanate dall'INPS, le istruzioni per il versamento del contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che hanno utilizzato la Cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, a partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015.

Il contributo è pari a:

- **9%** della **retribuzione** globale che **sarebbe spettata** al prestatore per le **ore di mancato lavoro**, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga, fruito all'interno di uno o più eventi, nel limite di **52 settimane** in un **quinquennio mobile**;
- **12% oltre** il limite **delle 52 settimane** e **fino a 104 settimane** in un **quinquennio mobile**;
- **15% oltre** il limite delle **104 settimane** in un **quinquennio mobile**.

La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire **entro il 18 aprile 2017**.

Lo Studio provvederà ad effettuare il calcolo di quanto eventualmente dovuto, nonché ad informare i clienti interessati.

➤ **SINP (SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE)**

Con il D.L. n. 244/2016 viene prorogata di ulteriori sei mesi - quindi al 12 ottobre 2017 - l'entrata a regime del SINP (stessa sorte, quindi, seguono le disposizioni in materia di registro infortuni).

Si segnala che, nel decreto c.d. Milleproroghe, in discussione in questioni, è previsto un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del SINP che porta il termine al **1 gennaio 2018**.

Lo Studio resta a disposizione per i chiarimenti eventualmente necessari e legati al caso specifico.

Cordiali saluti.



Studio Suardi Claudio